



CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO

STATUTO

(Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 Settembre 2012 ed approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/4483 del 5 Dicembre 2012)

INDICE

CAPO I (NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSORIO, PERIMETRO, FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

- Art. 1 (Natura giuridica –Sede)
- Art. 2 (Compensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)

CAPO II (ORGANI ED UFFICI)

- Art. 7 (Organi del consorzio)

SEZIONE I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- Art. 8 (Composizione)
- Art. 8 bis (ineleggibilità)
- Art. 8 ter (incompatibilità)
- Art. 9 (Attribuzioni e funzioni)
- Art. 10 (Convocazione)
- Art. 11 (Comitato esecutivo)
- Art. 12 (Vicepresidenti)

SEZIONE II (PRESIDENTE)

- Art. 13 (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)
- Art. 14 (Funzioni del Presidente)

SEZIONE III (REVISORE DEI CONTI)

- Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

- Art. 16 (Accettazione delle cariche)
- Art. 17 (Durata delle cariche)
- Art. 18 (Dimissioni dalle cariche)
- Art. 19 (Decadenza dalle cariche)
- Art. 20 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
- Art. 21 (Indennità di carica e rimborso spese)
- Art. 22 (Validità delle adunanze)
- Art. 23 (Intervento alle sedute)
- Art. 24 (Astensioni – Conflitto di interesse)
- Art. 25 (Votazioni)
- Art. 26 (Verbale delle adunanze)
- Art. 27 (Pubblicazione dei provvedimenti)

SEZIONE V (UFFICI)

- Art. 28 (Organizzazione degli uffici)
- Art. 29 (Funzioni e responsabilità)
- Art. 30 (Gestione amministrativa)
- Art. 31 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI (GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Art. 32 (Esercizio finanziario)
Art. 33 (Bilancio di previsione)
Art. 34 (Conto consuntivo)
Art. 35 (Sottogestioni di bilancio)

SEZIONE VII (CONTRIBUENZA)

Art. 36 (Riparto della spesa)

SEZIONE VIII (RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA)

Art. 37 (Riscossione)
Art. 38 (Ricorsi sui tributi)
Art. 39 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE IX (REGOLAMENTI)

Art. 40 (Materie)

SEZIONE X (RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI)

Art. 41 (Opere di interesse comune – Comitato Interconsorziale)

CAPO I

**NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO – PERIMETRO – FINALITA' E
FUNZIONI DEL CONSORZIO**

Art. 1

NATURA GIURIDICA - SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, costituito ai sensi della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, ed entrato in funzione a seguito del Decreto n. 8316 in data 29 Aprile 1988 del presidente della Regione Lombardia, è retto dal presente Statuto ed ha sede in Casalmaggiore (CR) – Via Roma , 7.
2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 Febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08

Art. 2

COMPENSORIO E PERIMETRO

Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 47.792, così distinta:

N°	Comuni in Provincia di Cremona	Superficie in Ha	N°	Comuni in Provincia di Mantova	Superficie in Ha
1	Calvatone	986	1	Acquanegra sul Chiese	91
2	Casalmaggiore	6.369	2	Bozzolo	1.615
3	Casteldidone	876	3	Commessaggio	1.160

4	Gussola	2.538	4	Dosolo	2.601
5	Martignana di Po	1.473	5	Gazzuolo	2.233
6	Motta Baluffi	364	6	Marcaria	27
7	Rivarolo del Re ed Uniti	2.729	7	Pomponesco	1.229
8	S. Giovanni in Croce	929	8	Rivarolo mantovano	2.062
9	S. Martino del Lago	116	9	Sabbioneta	3.761
10	Scandolara Ravara	1.647	10	S. Martino dall'Argine	1.703
11	Solarolo Rainerio	776	11	Suzzara	234
12	Spineda	1.033	12	Viadana	9.946
13	Torricella del Pizzo	1.294			
	Totale Ha	21.130		Totale Ha	26.662

PERIMETRO:

Il Consorzio del Consorzio è delimitato dai seguenti confini: partendo dall'Impianto idrovoro denominato di Santa Maria, sul Fiume Oglio in Comune di Calvatone; il Fiume Oglio sino alla sua confluenza con il fiume Po; il fiume Po verso monte, sino al confine regionale; il confine con la Regione Emilia Romagna (lungo il Fiume Po) sino al fronte dell'abitato di Torricella del Pizzo; la strada vicinale dell'argine golenale sino all'argine maestro del fiume Po; detto argine verso monte sino alla strada Solarolo Monasterolo di Motta Baluffi – Dosso dei Frati; la strada stessa sino al confine fra i comuni di Motta Baluffi e Cella Dati; Il confine settentrionale del Comune di Motta Baluffi verso ponente sino al canale Vecchio Riglio Delmonazza; il canale medesimo sino allo sbocco del canale Acque Alte; il Canale Acque Alte sino all'intersezione con il canale principale irriguo proveniente dall'impianto idrovoro di Santa Maria di Calvatone; detto canale irriguo sino all'intersezione con le Province di Cremona e Mantova; il confine provinciale sino al canale Delmona Tagliata; Il canale Delmona Tagliata sino alla strada del cimitero di Calvatone; breve tratto di detta strada verso Nord sino al Canale Cavo magio; il Canale cavo magio sino all'interferenza con il canale principale irriguo proveniente dall'impianto idrovoro di Santa Maria; detto canale verso monte sino all'impianto idrovoro ed al fiume Oglio, a chiusura del perimetro.

Art. 3 FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bonifica Navarolo agisce per il perseguimento delle attività di bonifica ed irrigazione stabilite dalla Legislazione nazionale e regionale (in particolare la L.R. 31/2008) con una serie articolata di azioni ed interventi e la gestione delle opere di bonifica ed irrigue. In particolare la propria azione è indirizzata ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo dell'attitudine alle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e

realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

Art. 4 FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione o dallo Stato;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- h) progettazione, realizzazione e gestione strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- i) nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi

volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, il consorzio di bonifica può essere autorizzato con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;

j) provvede altresì:

- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
- al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l. r. 31/2008;

k) può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

l) può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;

m) alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

n) alla adozione ed alla attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;

o) ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario o di difesa idraulica, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colto ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;

p) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;

q) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:

- alla trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

r) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempre che l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

s) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;

t) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuenza nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;

- u) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- v) Nell'espletamento dei compiti di vigilanza il Consorzio:
 - tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione del piano generale di bonifica;
 - concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi.

Art. 5 POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extraagricoli, siti nel comprensorio del consorzio che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione, secondo la disciplina di cui alla L.R. Lombardia n° 31/08 per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione o dello Stato, per la manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.
2. I contributi di cui al precedente comma costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, o per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, o previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono contributi o tariffe per servizi pubblici.

CAPO II

ORGANI ED UFFICI

Art. 7 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei Conti

Sezione I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - c) da un rappresentante della provincia nel cui territorio ricade la maggiore superficie comprensoriale del Consorzio;
 - d) da un rappresentante della Regione.

Art. 8 bis INELEGGIBILITA'

1. Si rimanda alle cause di ineleggibilità come contemplate dal Regolamento Regionale di disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica.

Art 8 ter INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente e di Vicepresidente, e quindi di componente del Comitato Esecutivo è incompatibile con la carica di assessore o consigliere regionale, presidente, sindaco, assessore o consigliere delle province e dei comuni del comprensorio.

Art. 9 ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, i Vicepresidenti, di cui uno assume la carica di vicario, e il Comitato Esecutivo;
 - b) convocare l'assemblea dei consorziati, fissare la data delle elezioni e approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - c) approvare la relazione di inizio mandato;
 - d) adottare col voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il CdA, lo statuto e le modifiche statutarie;
 - e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
 - f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
 - g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
 - h) fissare le indennità di carica del Comitato esecutivo e del Revisore dei conti;
 - i) deliberare sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
 - j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
 - k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
 - l) deliberare l'assunzione di mutui;
 - m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;

- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale,
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- s) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione di diritti reali immobiliari;
- t) autorizzare il Presidente, a stare od a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti.;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- v) affidare incarichi professionali nei casi previsti dal regolamento di attuazione dall'art. 125 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- w) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- x) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto approvato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- y) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- z) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- aa) approvare gli accordi sindacali sottoscritti dal Presidente;
- bb) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente.
- cc) approvare i progetti delle opere;
- dd) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio.

Art. 10 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata, o in alternativa via posta elettronica (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei consiglieri e del Revisore dei conti.
8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e dei Vicepresidenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Art. 11 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo, è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti; formula proposte ed esprime pareri comunque non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito:
 - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
 - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
 - c) ai bilanci e alle relative variazioni;
 - d) agli atti generali di indirizzo;
 - e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
 - f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Art. 12 VICEPRESIDENTI

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le relative funzioni sono svolte dal secondo Vicepresidente.

Sezione II PRESIDENTE

Art. 13

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

1. Sono eleggibili a Presidente e Vicepresidenti i componenti eletti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente Vicario e del secondo Vicepresidente, avviene in questo ordine, singolarmente e disgiuntamente nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 8 Giugno 2012, n. 1, di disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica, nonché da quello specifico adottato dal Consorzio.

Art. 14 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione consortile, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce indicazioni al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
 - b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - c) sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - d) sottoscrive gli accordi sindacali previa approvazione del CdA;
 - e) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
 - f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
 - g) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
 - h) assume in caso di indifferibilità e urgenza, sentito il Comitato esecutivo, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile.
 - i) Nomina, sentito il Direttore, i Responsabili del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici.

Sezione III REVISORE DEI CONTI

Art. 15 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi della L.R. 25/2009 tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Revisore dei conti:
 - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
 - d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d' ispezione e di controllo.
2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione IV **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 16 **ACCETTAZIONE DELLE CARICHE**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme dell'art. 20.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente o di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 17 **DURATA DELLE CARICHE**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 19 DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 20 VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti del Comitato Esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. La convocazione è fatta dal Consigliere più anziano.
2. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato di altra lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni

della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

4. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
5. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

ART. 21 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai due restanti componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. 31/2008.
2. I rimanenti componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.
3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo stabilito dal CdA in accordo con lo stesso.

Art. 22 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2^a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e dei Vicepresidenti, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Comitato Esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti

Art. 23 INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed, anche disgiuntamente alle riunioni del Comitato Esecutivo. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in

discussione questioni riguardanti componenti degli organi. In caso di assenza del segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche altri dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni allo stesso perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 24 ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 25 VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
4. In ambedue i casi Il Presidente potrà indire nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
6. Per l'approvazione dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CdA. Per l'approvazione dello

statuto e per le modifiche statutarie è sempre richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il CdA.

7. Il Comitato Esecutivo si esprime con almeno due voti favorevoli.

Art. 26 VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza del CdA viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati ed ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione, e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distinte per ciascun argomento, nonché l'ora di chiusura della riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
3. Dei verbali è data lettura, salvo unanime dispensa dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante; in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate modifiche richieste dai componenti ed approvate a maggioranza. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine del verbale rettificato.

Art. 27 PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Le deliberazioni assunte dal CdA, le deliberazioni d'urgenza del Presidente e le determinazioni dirigenziali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l. r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.
5. Avverso i provvedimenti deliberativi e gli atti di determinazione dirigenziale gli interessati possono ricorrere nei termini di Legge.

Sezione V UFFICI

Art. 28
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un Piano di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 29
FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 LR 31/2008.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 30
GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli Organi, la gestione amministrativa.
2. Il Direttore è assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Spetta ai dirigenti oppure al direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
4. Spetta ai dirigenti oppure al direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente o al CdA.
5. Al direttore e ai dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
 - b) la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti di impegno verso l'esterno gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati, in attuazione dei provvedimenti approvati dagli Organi del Consorzio.

- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
 - g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
6. Il Direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 31
RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.
3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

Sezione VI
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 32
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 33
BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.
3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo; il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 34

CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici, unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 35
SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Lo statuto consortile, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio

Sezione VII
CONTRIBUENZA

Art. 36
RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Sezione VIII
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 37
RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, L.R. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 38
RICORSI SUI TRIBUTI

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o duplicazione dell'iscrizione.
2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.
3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
4. Nei giudizi presso le Commissioni tributarie Provinciali e Regionali il Consorzio si costituisce nel rispetto delle procedure e delle regole legislativamente sancite per tali procedimenti giurisdizionali.

Art. 39
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione IX **REGOLAMENTI**

Art. 40 **MATERIE**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:
 - a) i servizi del Consorzio;
 - b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.
 - c) Il procedimento elettorale per la nomina del CdA e del Comitato esecutivo.

SEZIONE X **RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI**

Art. 41 **OPERE DI INTERESSE COMUNE – COMITATO INTERCONSORZIALE**

1. Sono opere di interesse comune con l'ex Consorzio di bonifica Dugali (confluito nel Consorzio di cui al comprensorio Adda Oglio) i canali di irrigazione provenienti dagli impianti di Santa Maria di Calvatone e di Isola Pescaroli, entrambi gestiti ed amministrati dal Consorzio di Bonifica Navarolo, che servono il territorio dell'ex Consorzio di bonifica Dugali (confluito nel Consorzio di cui al comprensorio Adda Oglio). Il Colatore diversivo Acque alte da Castelponzone allo sbocco in Oglio a monte di Gazzuolo, è amministrato dall'ex Consorzio di bonifica Dugali (confluito nel Consorzio di cui al comprensorio Adda Oglio), ai sensi della convenzione e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da n. due delegati per ogni consorzio.
3. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, anche al di fuori dei propri consorziati; in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica.
4. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

AAAAAAAA